

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, FIORET, MANCINI VINCENZO,
MAROCCO, BODRATO, BORRA, GIORDANO, DI LISA,
BIANCHI GERARDO, ISGRO', BOFFARDI INES, ANSELMI
TINA**

Presentata il 15 marzo 1971

**Modificazioni all'articolo 50 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, per il riscatto del periodo di corso legale di laurea
dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per in-
validità, vecchiaia e superstiti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di attuazione della legge 30 aprile 1969, n. 153, è stata riscontrata la rinuncia pressoché totale, da parte degli aventi diritto, all'esercizio della facoltà di riscatto degli anni del corso di laurea, prevista dall'articolo 50.

La eccessiva onerosità che il sistema di riscatto comporta, rappresenta una pesante remora all'utilizzo di un beneficio che il legislatore ha voluto concedere a coloro che, per effetto dello studio, differiscono l'inizio del rapporto di lavoro e l'instaurazione di un conseguente rapporto assicurativo.

L'articolo 50 prevede infatti, per la copertura del periodo assicurativo del corso legale di laurea, il versamento di un importo pari alla riserva matematica, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Al fine di meglio corrispondere alla volontà unanime del Parlamento volta ad attribuire ai lavoratori la maggior anzianità

possibile per un adeguato trattamento pensionistico, si è ritenuto di proporre, con la presente iniziativa di legge, un sistema meno oneroso, tale da rendere accessibile ai prestatori d'opera l'esercizio effettivo di una facoltà che la legge 30 aprile 1969, n. 153, rende solo ipoteticamente realizzabile per i discutibili vantaggi che essa offre.

Onorevoli colleghi! Nel nostro impegno politico e di legislatori abbiamo perseguito, in questi anni, due obiettivi fondamentali: la sicurezza sociale per ogni cittadino, attraverso un sistema previdenziale sempre più consono alle esigenze moderne; la promozione culturale dei giovani rendendo possibile, a chi è dotato di intelligenza e volontà, l'acquisizione di un titolo di studio universitario.

Questo secondo obiettivo comporta generalmente una dilazione nell'immissione utile al lavoro del laureato, con un relativo ritardo nella costituzione di una propria posizione previdenziale, tanto da rendere incon-

seguibile il tetto assicurativo che garantisce il trattamento pensionistico ottimale, che si raggiunge, per l'appunto, solo dopo il quarantesimo anno di contribuzione.

La proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra considerazione, vuol ovviare que-

sto grave pregiudizio al lavoratore in possesso della laurea ed è quindi di tale portata sociale che, siamo certi, saprà riscuotere il vostro particolare consenso e rendere quindi facile e celere il suo *iter* di approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai lavoratori in possesso di laurea è data facoltà di provvedere al riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del relativo corso universitario.

La durata legale del corso universitario, ai fini del riscatto, si considera continuativa, risalendo dalla data del conferimento della laurea e si riduce dei periodi corrispondenti alle eventuali prestazioni di lavoro contenporanei e già utili per il trattamento pensionistico.

L'onere di riscatto per ogni anno è calcolato sulla base del primo contributo di competenza del lavoratore, versato dopo il conseguimento della laurea, maggiorato dall'interesse legale.

Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima dell'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di riscatto deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1975.

Per i nuovi iscritti, il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 2.

L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153. è abrogato.